

REGOLAMENTO

(approvato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2006)

Articolo 1. Sede

La sede legale e le sedi operative del CELIVO sono determinate dal Consiglio Direttivo, che delibera in materia a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 2. Richiesta di Adesione

Le domande di ammissione, così come le dimissioni dei soci, vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

Le domande di ammissione, redatte secondo il modulo predisposto, devono essere corredate da statuto, eventuale regolamento, composizione degli organi sociali, descrizione delle attività svolte e programmate, informazioni sulla struttura organizzativa e le fonti di finanziamento.

Oltre all'indicazione del rappresentante legale, è richiesta la comunicazione delle eventuali iscrizioni agli albi ed ai registri pubblici, nonché della partecipazione a coordinamenti e federazioni permanenti.

L'organizzazione interessata è tenuta a fornire tutte le indicazioni utili a:

- assicurare il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto;
- rendere possibile l'attribuzione del carattere di organizzazione a "diffusione provinciale", a "rilevanza provinciale" o a "rilevanza locale";
- rendere possibile l'attribuzione del carattere di socio ordinario o socio sostenitore.

Il Consiglio Direttivo, in tempi rapidi e comunque nel limite di novanta giorni, è tenuto a pervenire ad una decisione di merito alla domanda e, in caso di accettazione della stessa, a collocare opportunamente l'organizzazione richiedente tra le categorie individuate dagli articoli 4 e 5 dello Statuto.

Fatti salvi gli altri requisiti, per ottenere la qualità di Socio ordinario è sufficiente, ma non indispensabile, l'iscrizione al registro regionale del volontariato.

L'Assemblea può ratificare la decisione del Consiglio Direttivo, non ratificarla, rinviare la votazione alla seduta successiva richiedendo un supplemento di analisi al Collegio dei Garanti.

Ratificata dall'Assemblea l'accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo è tenuto ad iscrivere l'organizzazione interessata nel Libro-soci, alla prima seduta utile.

La richiesta rifiutata può essere ripresentata dopo che sia trascorso un tempo minimo di due anni dalla data della decisione dell'Assemblea.

Ogni socio può richiedere che venga riconsiderata la sua collocazione tra le categorie dei Soci individuate dallo Statuto. Tale richiesta segue lo stesso iter della domanda di ammissione.

Articolo 3. Organizzazioni a diffusione provinciale e organizzazioni a interesse provinciale.

Sono considerate organizzazioni a "diffusione provinciale" le organizzazioni (singoli enti, coordinamenti, federazioni) che sono presenti e operanti con strutture stabili ed organizzate in almeno 5 Unità Territoriali della Provincia di Genova (così come di seguito definite ai commi "a", "b" e "c" dell'art.4) e che possiedono una base operativa non occasionale, formata da almeno 15 sedi attive di primo livello e un congruo numero di volontari effettivamente e fattivamente operanti.

Il CELIVO permette l'adesione delle altre organizzazioni attraverso le loro federazioni e coordinamenti.

Possono, tuttavia, divenire soci del CELIVO quelle organizzazioni (singoli enti, coordinamenti, federazioni) che, pur non possedendo i requisiti delle organizzazioni a diffusione provinciale, svolgono un'attività di grande interesse provinciale a ragione della loro qualità e quantità. Tali organizzazioni sono considerate a "interesse provinciale".

Può essere rifiutata l'ammissione al CELIVO a quelle federazioni o a quei coordinamenti che raggiungono i requisiti richiesti grazie alla presenza al loro interno di organizzazioni che singolarmente sono già soci del CELIVO.

Articolo 4. Comitati Locali

E' possibile riconoscere un Comitato Locale CELIVO in corrispondenza delle Unità Territoriali della Provincia di Genova, singole o aggregate.

Sono considerate singole Unità Territoriali della Provincia di Genova:

- a ognuna delle Comunità Montane;
- b il Comprensorio del Tigullio;
- c ognuna delle Circoscrizioni del Comune di Genova;

d eventuali aree non comprese nelle precedenti.

La domanda di riconoscimento, inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale la sottopone con proprio parere all'Assemblea, deve contenere :

- un regolamento formale ed eventuale statuto, sottoscritto dalle organizzazioni aderenti e coerente con lo Statuto ed il Regolamento del CELIVO;
- l'elenco completo delle organizzazioni aderenti, classificate secondo l'art.5 dello Statuto;
- gli obiettivi che il Comitato Locale si propone e le modalità e le risorse con cui si intende perseguirli.

Possono essere riconosciuti Comitati Locali anche coordinamenti preesistenti al CELIVO.

La domanda di riconoscimento segue i tempi e l'iter delle domande di ammissione a socio.

L'Assemblea può rinviare la decisione in merito al riconoscimento, richiedendo maggiori delucidazioni o garanzie da parte delle organizzazioni promotrici.

In tal caso, l'Assemblea può comunque acconsentire all'istituendo Comitato di partecipare alla vita associativa come osservatore.

Ratificata dall'Assemblea l'accettazione della domanda, il Comitato Direttivo è tenuto ad iscrivere il Comitato Locale in un apposito elenco, alla prima seduta utile.

La richiesta rifiutata può essere ripresentata dopo che sia trascorso un tempo minimo di un anno dalla data della decisione definitiva dell'Assemblea.

La domanda di riconoscimento di Comitati Locali corrispondenti alle Unità Territoriali previste al punto d) del presente articolo dovrà contenere le motivazioni che hanno spinto gli interessati a richiedere un Comitato Locale autonomo, piuttosto che ricercare l'aggregazione ad una Unità Territoriale prevista ai punti a), b) e c). Essa sarà accettata solo per ragioni eccezionali.

La perdita della qualità di Comitato Locale avviene secondo le stesse modalità indicate per la perdita della qualità di socio dall'art.9 dello Statuto e per analoghe motivazioni, compreso il venir meno dei presupposti richiesti dall'art.7 dello Statuto.

Articolo 5. Assemblea: partecipazione e rappresentanza.

Partecipano all'Assemblea, tramite il legale rappresentante o suo delegato, i soci iscritti al Libro Soci. In caso di delega, la stessa deve essere presentata per iscritto su carta intestata dell'organizzazione socia e firmata dal legale rappresentante.

Le organizzazioni a diffusione provinciale hanno diritto a due rappresentanti; gli altri soci hanno diritto ad un rappresentante.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

I soci, attraverso il rappresentante legale, possono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti permanenti in Assemblea. Eventuali sostituzioni, temporanee o permanenti, possono avvenire con analoga procedura.

Oltre al Direttore, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti;
- il Presidente del Collegio dei Garanti;
- coloro che, a ragione delle loro competenze e della loro rappresentatività, sono stati invitati dal Consiglio Direttivo, in considerazione dei temi trattati.

Articolo 6. Assemblea: rappresentanza dei Comitati Locali.

Partecipano all'Assemblea Ordinaria tutti i Comitati Locali iscritti nell'apposito elenco.

Tutti i Comitati hanno diritto ad un rappresentante in Assemblea. Ogni 30.000 (trentamila) abitanti del territorio di appartenenza successivi ai primi 30.000 (trentamila), i Comitati Locali hanno diritto ad un ulteriore rappresentante.

Il numero degli abitanti considerato valido è quello indicato dall'ultima pubblicazione ufficiale dei competenti uffici statistici della Provincia e del Comune di Genova.

Salvo per il Comitato del Tigullio, i rappresentanti dei Comitati Locali non possono appartenere alle associazioni già rappresentate in Assemblea in quanto socio.

I rappresentanti dei Comitati Locali hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria inerenti gli indirizzi generali dell'azione del CELIVO e la definizione del programma annuale. Il loro parere è vincolante per le attività riguardanti il territorio del Comitato Locale che rappresentano.

I Comitati Locali, attraverso consegna del verbale di assemblea, devono comunicare al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti permanenti in Assemblea e le loro organizzazioni di appartenenza. Eventuali sostituzioni, temporanee o permanenti, possono avvenire con analoga procedura.

Articolo 7. Assemblea: convocazione e svolgimento.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno quattordici giorni prima tramite lettera o fax, attraverso una comunicazione contenente il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di Assemblea Straordinaria oppure di Assemblea Ordinaria riunita per deliberare variazioni al Regolamento Statutario la convocazione deve avvenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire ed il diritto al voto dei presenti.

Dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8. Consiglio Direttivo: composizione ed elezione.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri compreso tra 9 e 11, secondo quanto stabilito dall'Assemblea. Tra questi:

- Due membri sono scelti tra i rappresentanti dei soci sostenitori e per la loro elezione hanno diritto al voto esclusivamente i soci sostenitori;
- Gli altri membri sono scelti tra i rappresentanti dei soci ordinari e nella loro elezione hanno diritto al voto esclusivamente i soci ordinari.

Le votazioni seguono le modalità indicate al momento dell'indizione dell'Assemblea.

Ogni membro dell'Assemblea con diritto di voto può esprimere una sola preferenza.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Nel rispetto delle quote riservate ai rappresentanti dei soci ordinari e sostenitori, viene eletto colui che ha ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il più anziano in età.

Qualora l'esito delle votazioni non garantisca il numero di Consiglieri precedentemente stabilito, l'Assemblea è automaticamente chiamata a procedere ad elezioni suppletive. Colui che ha riportato il maggior numero di preferenze nelle elezioni suppletive si colloca in lista dopo colui che ha riportato il minor numero di preferenze nella votazione precedente.

L'eletto può rinunciare alla nomina, ma manterrà il diritto al subentro nel Consiglio in caso di sostituzione, secondo la posizione ottenuta nella graduatoria delle preferenze.

A ragione del rilievo sociale del territorio del Tigullio, istituito il Comitato Locale del Tigullio, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento, la prima Assemblea utile del CELIVO ratificherà la cooptazione di ulteriori due membri espressi dallo stesso Comitato che si andranno ad aggiungere ai membri del Consiglio Direttivo eletti a norma del primo comma del presente articolo.

Articolo 9. Consiglio Direttivo: convocazione e svolgimento.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio deve essere convocato almeno otto giorni prima (salvo casi di particolare urgenza) tramite lettera o fax, attraverso una comunicazione contenente il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, nell'ordine: dal Vicepresidente oppure dal più anziano in età dei presenti con diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi le ha presiedute e da chi ha svolto funzioni di segretario.

Su richiesta, i verbali possono essere visionati da ciascun membro dell'Assemblea.

Su questioni urgenti il Consiglio può essere consultato e assumere decisioni via fax o internet, secondo il regolamento approvato a maggioranza dei 2/3 dal Consiglio medesimo.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede, nella prima riunione, alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti, nel rispetto dei criteri fissati per Regolamento.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile quanto previsto al precedente comma, il Consiglio Direttivo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea una elezione suppletiva finalizzata ad integrare il numero dei Consiglieri.

Decadono automaticamente i Consiglieri che nell'arco dell'anno solare sono risultati assenti a più della metà delle riunioni di Consiglio.

Il Consiglio può inoltre deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'esclusione di un Consigliere per:

- ✓ mancata osservanza delle disposizioni Statutarie,
- ✓ mancata osservanza delle delibere degli organismi del Celivo,
- ✓ indegnità di comportamento,
- ✓ danni morali o materiali al Celivo.

Il Consigliere escluso può fare ricorso al Collegio dei Garanti entro 30 gg. dalla delibera.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto; non sono ammesse e quindi sono considerate non valide tutte le altre forme di elezione.

Oltre al Direttore, sono di norma invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto:

- il Collegio dei revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti;
- il Presidente del Comitato Scientifico;

Possono inoltre essere presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo coloro che, a ragione delle loro competenze e della loro rappresentatività, sono stati invitati in considerazione dei temi trattati.

Articolo 10. Collegio dei Revisori.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea, dovranno corrispondere alle norme di legge e dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio regola autonomamente il proprio lavoro.

Articolo 11. Bilanci.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea a norma degli art. 10, 12 e 15 dello Statuto.

Articolo 12. Collegio dei Garanti.

I membri del Collegio dei Garanti sono eletti dall'Assemblea. Può essere eletto chiunque sia ritenuto capace e degno di ricoprire tale funzione. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto; non sono ammesse e quindi sono considerate non valide tutte le altre forme di elezione

Il Collegio regola autonomamente il proprio lavoro ed elegge al proprio interno un Presidente.

Ogni socio, consigliere, revisore, comitato locale può richiedere l'intervento del Collegio dei Garanti qualora ritenga lesa un suo diritto o comunque disatteso lo Statuto o il Regolamento Statutario. La richiesta, inviata al Presidente del Collegio, deve essere scritta e precisare la questione o le questioni che si intendono sottoporre a giudizio.

Il giudizio del Collegio è insindacabile.

Articolo 13. Comitato Scientifico.

Al fine di garantire un buon livello scientifico e culturale alle attività e di adeguare le metodologie ed i programmi di intervento ai progressi della ricerca scientifica e sociale, il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico composto da 3 a 5 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del settore.

E' facoltà del Consiglio nominare un Presidente del Comitato Scientifico tra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente ed il Direttore sono tenuti ad avvalersi delle consulenze del Comitato.

La Carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CELIVO

Articolo 14. Gruppi di lavoro.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono costituire gruppi di lavoro al fine di meglio perseguire le finalità del CELIVO, anche coinvolgendo persone ed enti non soci.

Tali forme di consultazione sono perseguite con particolare attenzione allo scopo di dare piena attuazione all'art.2 dello Statuto.

Articolo 15. Regolamenti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo emanare uno o più regolamenti per l'attività del CELIVO anche per aspetti settoriali.

Il Consiglio è tenuto a regolamentare le modalità ed i criteri di erogazione dei servizi del CELIVO nonché quelli che sovrintendono alla determinazione dei rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo approva i regolamenti a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 16. Coordinamento Regionale e Nazionale.

Il CELIVO si coordina con gli altri Centri di Servizio presenti in Regione, al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e la qualificazione delle esperienze, di ottimizzare le risorse disponibili.

Le attività e gli interscambi a carattere regionale devono essere concordate con i Centri di Servizio interessati.

Il CELIVO nomina la propria rappresentanza nel coordinamento regionale e si assume gli eventuali oneri derivanti dallo stesso.

Analoghi principi ispirano il comportamento del CELIVO in ambito nazionale.